

Nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni la Svizzera si adopera per controlli mirati che si concentrino su beni rilevanti in materia di proliferazione nucleare e beni sensibili e che tengano conto dei progressi tecnologici. Partecipandovi attivamente, essa si impegna a favore di controlli praticabili, atti a sostenere la competitività della sua industria d'esportazione. Le revisioni previste nell'ambito del Regime Wassenaar e del Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG) offrono una buona possibilità per attuare concretamente questa politica.

⁴³ Angola, Guinea Equatoriale, Gabon, Nigeria, Repubblica del Congo e Ciad (crescita media del PIL prevista nel 2010: 6,7 %).

⁴⁴ Botswana, Capo Verde, Repubblica di Maurizio, Namibia, Repubblica delle Seychelles, Swaziland e Sudafrica (crescita media del PIL prevista nel 2010: 3,3 %).

⁴⁵ Etiopia, Costa d'Avorio, Ghana, Camerun, Kenia, Tanzania e Uganda (crescita media del PIL prevista nel 2010: 4,9 %).

Nel settore delle misure coercitive economiche, il DFE ha effettuato una procedura di consultazione in merito alla modifica della legge sugli embarghi. In applicazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha emanato una nuova ordinanza che istituisce sanzioni, in particolare misure coercitive, nei confronti dell'Eritrea. Per contro, dopo tredici anni, è stata abrogata l'ordinanza che istituiva misure nei confronti della Sierra Leone. I provvedimenti nei confronti dell'Iran sono stati nuovamente inaspriti. Contrariamente alla Svizzera, gli Stati Uniti, l'UE e altri Paesi hanno deciso ulteriori sanzioni nei confronti dell'Iran. La SECO ha ricevuto numerose richieste riguardanti le attività commerciali con l'Iran.

9.1 Misure di non proliferazione di beni per la fabbricazione di armi di distruzione di massa e dei loro sistemi vettori, come pure di armi convenzionali

9.1.1 Sviluppi politici internazionali e nazionali

La Svizzera è membro dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni⁴⁶, che elaborano misure riguardanti l'esportazione di beni e tecnologie per la fabbricazione o la proliferazione di armi di distruzione di massa o la proliferazione di armi convenzionali. Poiché la Svizzera è tra i maggiori esportatori di beni controllati a duplice impiego (i cosiddetti beni *dual-use*), ha un grande interesse a partecipare attivamente al perfezionamento di questo regime.

Così, nell'ambito del Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), la Svizzera si è impegnata attivamente affinché vengano tutelati i suoi diritti e interessi, in particolare nel settore della tecnologia per l'arricchimento dell'uranio. Una proposta presentata originariamente dagli Stati Uniti per modificare le direttive avrebbe svantaggiato la Svizzera da questo punto di vista. L'adozione formale del nuovo testo è in sospenso.

Sullo sfondo di importanti sviluppi tecnologici, alla fine del 2010 il NSG ha iniziato la revisione delle sue liste di controllo, che si protrarrà per diversi anni. La Svizzera si è impegnata affinché singole proposte presentate di recente per adeguare gli elenchi dei beni, riguardanti ad esempio la separazione degli isotopi stabili, vengano trattate nel quadro della revisione. Il NSG è molto importante per l'industria svizzera, in particolare per le sue disposizioni riguardanti le macchine utensili e la tecnologia del vuoto.

Nell'anno in rassegna, la Svizzera ha assunto la presidenza dell'assemblea plenaria dell'Accordo di Wassenaar; un gruppo di lavoro presieduto dal nostro Paese ha esaminato la richiesta di adesione di Serbia e Islanda. Prima della loro adesione definitiva, si deve verificare l'attuazione delle legislazioni pertinenti. In dicembre, il *plenum* ha approvato il calendario dei lavori di valutazione complessiva del funzionamento del regime. Indipendentemente dalla presidenza dell'assemblea plenaria, come nell'anno precedente la Svizzera ha presieduto le riunioni delle autorità per il

⁴⁶ Gruppo d'Australia (GA), Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), Regime di controllo delle tecnologie balistiche (MTCR), Accordo di Wassenaar (WA), ognuno con circa quaranta Stati partecipanti.

rilascio delle autorizzazioni degli Stati partecipanti (*Licensing and Enforcement Officers Meeting*, LEOM).

Il Gruppo d'Australia ha per obiettivo di impedire la diffusione di armi chimiche e biologiche. Nell'ambito di questo regime, a novembre la Svizzera ha organizzato una riunione intermedia a Ginevra per discutere della messa in atto e del perfezionamento dei controlli.

Dopo l'utilizzo abusivo di un aereo d'addestramento militare fornito al Ciad dal nostro Paese, nel 2008 il Consiglio federale ha deciso di elaborare una proposta di revisione della legge sul controllo dei beni (RS 946.202). Nel concreto, si trattava di introdurre nella legge un nuovo motivo di rifiuto generale. La decisione di non entrata in materia delle Camere federali mostra che la maggioranza del Parlamento giudica sufficienti le basi legali esistenti.

Negli scorsi anni si è registrato un continuo aumento dei tentativi di acquisti di beni non controllati che, per le loro caratteristiche tecniche, possono anche essere utilizzati abusivamente per scopi relativi alla proliferazione nucleare. Una decisione presa in gennaio dal Tribunale federale ha mostrato come, basandosi sulla legislazione in vigore (obbligo di notifica o clausola «*catch-all*» conformemente all'art. 4 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI, RS 946.202.1), è possibile sanzionare simili casi soltanto in modo insufficiente. Si sta esaminando un pertinente adeguamento dell'OBDI.

9.1.2 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione e dichiarazione

I beni a duplice impiego soggetti ad autorizzazione e i beni militari speciali sono contemplati nell'OBDI e nell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul controllo dei composti chimici (OCCC, RS 946.202.21). Gli aggiornamenti nel quadro del regime di controllo delle esportazioni vengono integrati regolarmente negli allegati dell'OBDI. L'ultimo adeguamento è del 1° gennaio.

I dati chiave sulle esportazioni nell'ambito della LBDI sono riassunti nella tabella nel numero 9.1.3. Il valore totale di tutti i beni esportati con un'autorizzazione è tuttavia di molto superiore all'importo di 721,3 milioni di franchi riportato, perché questa somma non comprende i beni esportati con un permesso generale di esportazione.

Nel periodo in esame, la SECO ha respinto in tutto quattro richieste di esportazione, tra cui 2 notifiche *catch-all* conformi all'articolo 4 OBDI. Il numero esiguo di rifiuti rispetto all'anno precedente si può spiegare con i successi conseguiti negli sforzi volti a combattere la proliferazione [delle armi di distruzione di massa o di quelle convenzionali], che impediscono i tentativi di acquisti già in uno stadio iniziale. Queste misure di difesa contro gli acquisti poggiano su una stretta collaborazione fra la SECO e altre autorità federali, in particolare l'Amministrazione federale delle dogane e il Servizio di informazione, e sulla cooperazione internazionale. Inoltre, anche l'accresciuta sensibilità delle cerchie economiche interessate potrebbe avere contribuito a una loro sempre più frequente rinuncia, già dall'inizio, ad affari delicati o che possono avere una rilevanza dal profilo della proliferazione nucleare. Quanto all'Iran, anche le crescenti difficoltà nella gestione finanziaria degli affari hanno contribuito alla sostanziale prudenza da parte dell'industria.

Le sanzioni prese dalla Svizzera nei confronti dell'Iran sulla base della risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e la loro discrepanza rispetto alle sanzioni supplementari decise dagli Stati Uniti, dall'UE e da altri Paesi (cfr. n. 9.2.1) hanno contribuito ad accentuare la vigilanza, ma anche l'insicurezza, degli ambienti economici. Alla SECO sono giunte numerose richieste riguardanti le attività commerciali che rimangono legalmente possibili fra la Svizzera e l'Iran. Così, solamente per il periodo giugno-settembre, la SECO ha esaminato oltre 270 richieste riguardanti l'esportazione di beni non controllati verso l'Iran per un valore totale di 123 milioni di franchi, giudicandole non rilevanti dal profilo della proliferazione nucleare.

9.1.3 Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010, le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCCC, sono state le seguenti:

Autorizzazioni [individuali] ¹	Numero	Valore in milioni di fr.
– Settore nucleare (NSG):		
– beni nucleari propriamente detti	158	28
– beni a duplice impiego	400	211,5
– Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)	180	33,1
– Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)	56	40,7
– Settore delle armi convenzionali (WA):		
– beni a duplice impiego	569	355,7
– beni materiali specifici (senza materiale bellico)	167	45,8
– Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ²	68	1,5
– Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ³	21	4,5
– Beni autorizzati secondo l'OCCC	13	0,5
Totale	1 632	721,3

Domande respinte	Numero	Valore in fr.
– nel quadro NSG	–	–
– nel quadro AG	1	130 152
– nel quadro MTCR	1	5 000 000
– nel quadro WA	–	–

– nel quadro della clausola « <i>catch all</i> »	2	451 230
Totale	4	5 581 382
Dichiarazioni in base all'art. 4 OBDI		
(« <i>catch all</i> »)	24	–
Numero di permessi generali di esportazione⁴		
– Permessi generali d'esportazione ordinari (PGO secondo l'OBDI)	145	
– Permessi generali d'esportazione straordinari (PGS secondo l'OBDI)	25	
– Permessi generali di esportazione (secondo l'OCCC)	10	
Totale	180	
Certificati di importazione	530	
<p>¹ Talune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.</p> <p>² Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 20 giugno 1997 sulle armi; RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.</p> <p>³ Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi; RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.</p> <p>⁴ Si tratta di tutti i permessi generali di esportazione validi. La loro durata di validità è di due anni.</p>		

9.2 Misure di embargo

La legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231) è in vigore dal 1° gennaio 2003. Essa si è rivelata, di massima, adeguata e offre una base solida per la messa in atto delle sanzioni internazionali in Svizzera. Nella sua applicazione pratica è tuttavia emerso un bisogno di adeguamento riguardante varie disposizioni. Il 18 giugno è stato perciò posto in consultazione un progetto di modifica della LEmb. In particolare, sono stati proposti un adeguamento della disposizione in materia di assistenza amministrativa, un'estensione del campo d'applicazione delle misure coercitive e diverse modifiche nelle disposizioni penali.

9.2.1 Misure di embargo dell'ONU

Durante il periodo in esame, in conformità con le decisioni prese dal Comitato per le sanzioni dell'ONU, l'allegato 2 dell'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203) è stato adeguato più volte (RU 2010 555, 891, 1235, 1607, 2183, 3331, 3515, 3627, 4057, 4935, 5249,

RU 2011 49). L'allegato contiene i nomi delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni soggetti alle sanzioni (sanzioni finanziarie, divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera, embargo sugli armamenti). Alla fine dell'anno, a motivo della suddetta ordinanza, in Svizzera erano stati congelati circa 17 milioni di franchi.

Quale reazione alla critica subita riguardo alla procedura di radiazione dalla lista, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso, con la risoluzione 1904 (2009), di istituire un posto di mediatore occupato, dal 3 giugno, dalla giudice canadese Kimberly Prost. Il 4 marzo, il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del Consiglio degli Stati (ex mozione Dick Marty) che impone al Consiglio federale di non attuare più le sanzioni contro le persone fisiche disposte sulla base di risoluzioni adottate in nome della lotta al terrorismo, qualora talune condizioni dello Stato di diritto non siano adempiute.

La durata di validità dell'ordinanza del 18 maggio 2004 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al *Development Fund for Iraq* (RS 946.206.1) è stata prorogata sino al 30 giugno 2013 (RU 2010 2805). La procedura di ricorso portata in un caso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è tuttora pendente.

L'ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è stata modificata dal Consiglio federale il 17 febbraio (RU 2010 683). L'embargo sul materiale d'armamento è stato adeguato alle direttive della risoluzione 1903 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sono state inoltre abrogate le sanzioni finanziarie e i divieti di entrata e transito nei confronti di una persona fisica.

Mediante la risoluzione 1940 del 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha abrogato le sanzioni nei confronti della Sierra Leone, in vigore da 13 anni. Nel frattempo il Governo controlla di nuovo l'intero territorio nazionale e le forze armate non governative sono state disarmate. Anche la situazione economica e sociale è migliorata. Di conseguenza, il 3 novembre (RU 2010 5029), il Consiglio federale ha abrogato l'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209).

Il 28 settembre, seguendo le direttive del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il DFE ha adeguato (RU 2010 4505) l'allegato dell'ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12). Esso contiene un elenco delle persone, imprese e organizzazioni i cui valori patrimoniali sono bloccati e per le quali vige un divieto di entrata e di transito.

Nella sua risoluzione 1929 del 9 giugno il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso sanzioni supplementari nei confronti dell'Iran, non avendo questi soddisfatto le sue richieste riguardo al programma nucleare e missilistico di quest'ultimo. Il Consiglio federale ha attuato le decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza apportando due modifiche all'ordinanza del 14 febbraio 2007 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6; RU 2010 2879 3569). Nella seconda metà dell'anno, gli Stati Uniti, l'UE e diversi altri Stati hanno adottato sanzioni unilaterali supplementari nei confronti dell'Iran che hanno avuto fra l'altro quale conseguenza di rendere assai ardui i pagamenti da o verso l'Iran, anche per affari che di per sé non avrebbero creato problemi (cfr. n. 9.1.2).

Con l'ordinanza del 13 maggio 2009 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia (RS 946.231.169.4) vengono attuate le misure adottate dal Consiglio di

sicurezza dell'ONU mediante la risoluzione 1844. Si tratta in particolare di un ampio embargo sugli armamenti, di restrizioni finanziarie e di movimento. In esecuzione di una decisione presa dal Comitato per le sanzioni dell'ONU, il 7 maggio il DFE ha aggiunto nove iscrizioni (otto persone e una organizzazione) nell'allegato dell'ordinanza (RU 2010 2059).

Mediante la risoluzione 1907 (2009), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha emanato un embargo generale sul materiale d'armamento nonché restrizioni finanziarie e di movimento nei confronti dell'Eritrea. Con il sostegno ai gruppi di ribelli armati somali, il Paese mette a rischio i tentativi di ottenere la pace e la stabilità della regione. Esso si rifiuta inoltre di rispettare la risoluzione 1862 (2009) riguardante le controversie di confine con Gibuti. Per applicare questa decisione del Consiglio di sicurezza, il 3 febbraio il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Eritrea (RS 946.231.132.9, RU 2010 559).

Le altre ordinanze fondate su risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono rimaste invariate.

9.2.2 Misure di embargo dell'UE

Il 24 febbraio il Consiglio federale ha disposto un inasprimento delle sanzioni nei confronti della Guinea (RU 2010 767, RS 946.231.138.1). Nei confronti delle persone soggette a divieto di ingresso sono state adottate anche sanzioni finanziarie. Inoltre, è stato dichiarato l'embargo sulle forniture di beni che possono essere utilizzati ai fini di repressione interna ed è stato ampliato l'embargo sul materiale d'armamento. L'attuale ordinanza, emanata il 16 dicembre 2009 a seguito di una decisione dell'UE, è stata oggetto di una revisione totale. Con le misure coercitive si vuole indurre il Governo della Guinea a instaurare al più presto condizioni democratiche e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani. Mediante la modifica del 15 aprile (RU 2010 1611) dell'allegato 2 dell'ordinanza sono state abrogate le sanzioni nei confronti di quattro persone fisiche.

Continuano a essere applicate le misure coercitive nei riguardi dello Zimbabwe che il Consiglio federale aveva adottato con l'ordinanza del 19 marzo 2002 (RS 946.209.2) a seguito di accertati brogli delle elezioni e di violazioni dei diritti umani in questo Paese. Si tratta in particolare di un divieto di esportare armamenti e materiale che potrebbe essere usato per repressioni interne, di sanzioni finanziarie e di restrizioni di movimento nei riguardi di determinate imprese e persone aventi stretti legami con il regime di Robert Mugabe. In conformità con le decisioni dell'UE, il DFE ha stralciato quattordici iscrizioni (cinque persone e nove imprese) dall'elenco dell'allegato 2 dell'ordinanza (RU 2010 739, 905). Rimangono dunque ancora soggette alle sanzioni 198 persone e 31 imprese.

Gli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5) sono stati aggiornati in conformità con l'UE (RU 2010 5549). Si tratta in particolare delle liste di persone e imprese soggette alle sanzioni.

Le ordinanze che istituiscono provvedimenti nei confronti di determinate persone della ex Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207) o nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9), anch'esse con riferimento ai provvedimenti applicati dall'UE, sono state prorogate senza modifiche.

9.3

Misure relative ai «diamanti della guerra»

Volte a evitare che i diamanti grezzi provenienti da regioni in conflitto giungano sui mercati legali, le misure di attuazione del sistema di certificazione per diamanti grezzi (*Kimberley Process Certification Scheme*) continuano a essere applicate. Con 73 Stati partecipanti (inclusi gli Stati membri dell'UE), praticamente l'intera produzione mondiale e il commercio di diamanti sono contemplati dal suddetto sistema.

Dopo un divieto di nove mesi, a settembre lo Zimbabwe ha per la prima volta potuto vender all'asta diamanti provenienti dalla regione di produzione controversa di Marange. Il Processo di *Kimberley* aveva imposto un regime speciale allo Zimbabwe dopo che era stato reso noto il verificarsi di massicce violazioni dei diritti dell'uomo da parte dell'esercito nei campi di diamanti di Marange.

Tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 la Svizzera ha rilasciato 516 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo, sono stati importati o immagazzinati in depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 1,29 miliardi di dollari (10 milioni di carati), ed esportati o ritirati da depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 1,53 miliardi di dollari (10 milioni di carati). In Svizzera, oltre il 99 per cento del commercio di diamanti grezzi avviene nei punti franchi doganali. Queste cifre confermano la ripresa nel commercio di diamanti dopo la crisi.